


## **A.18 CONCESSIONI PER DERIVAZIONE ACQUA**



**Regione Lombardia**

Direzione Generale  
Risorse Finanziarie e Bilancio  
U.O. Tributi ed Entrate Regionali

*Evidenza di presa d'atto  
della Regione alla data accolta  
di bilancio della Consorzio  
di Bonifica del Consorzio*



JAIC01140100038023  
14  
JAI01-1-38/2  
LETTERE

Spett. CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LOD  
VIA NINO DALL'ORO 4  
26900 LODI LO



Direzione Generale  
Risorse Finanziarie e Bilancio  
U.O. Tributi ed Entrate Regionali  
Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario

Data: 23/12/2002  
Protocollo: B1.2002.0078159

Oggetto: Avviso di pagamento Canone di Utenza di Acqua Pubblica e della relativa  
Addizionale Regionale.  
(Art. 35. R.D. 11/12/1933, n. 1775 Art. 18, L. 5/01/1994, n. 36  
art. 3, L.R. 10/12/1998, n. 34 artt. 1 e 2, Art. 8, L.R. 8/04/1995, n. 19)  
Codice Concessione acque: 00000000015769964  
Identificativo pratica: MI022461987  
C.F./PARTITA IVA: 90502340152

Si comunica che l'importo totale per l'anno tributario 2003 é di € 8.534.885,19 di cui:

Canone annuo 2003 € 7.758.986,54  
Addizionale regionale 2003 (10%) € 775.898,65

La quantificazione del canone dovuto e della relativa addizionale regionale applicata é  
esposta in dettaglio nella pagina successiva.

L'importo richiesto potrà essere versato:

- utilizzando l'allegato bollettino di c.c.p. premarcato.
- Mediante bonifico bancario intestato a: Regione Lombardia Tesoreria Regionale  
Via Pirelli n.12. ABI 03069 CAB 09790 C/C n. 1/9; riportando la seguente causale:  
Canone annuo 2003 Codice Concessione acque 00000000015769964.

Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 10/12/1998, n. 34, e dell'art.  
2, comma 2 della l.r. 8 aprile 1995, n. 19, il termine per effettuare il versamento dell'  
importo richiesto, relativo all'anno 2003, scade il 31 gennaio 2003.

Nel caso di irregolare assolvimento di quanto richiesto entro i termini sopraindicati, si  
procederà al recupero delle somme dovute, secondo le modalità previste dall'art. 5 della  
l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, con l'applicazione degli interessi legali, ai sensi degli  
articoli 1282 e 1284 del C.C. sul mancato o ritardato pagamento del canone, e della  
sanzione amministrativa tributaria, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.  
471, relativamente al mancato o tardivo pagamento dell'addizionale regionale.

Modalità di determinazione dell'importo dovuto:

Canone Annuo:

(cfr. art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

- a) DATI ATTO DI CONCESSIONE :  
Altro provvedimento n. del
- b) USO:  
Industriale - Irriguo - Piscicoltura - Produzione Energia -
- c) PORTATA O DATI DI CONCESSIONE (mod. \*\* - kw):  
Volume emunto - Portata media - Portata media - Potenza media -  
599,184 - 1100 - 80 - 6434,7
- d) TARIFFA PER UNITA' DI MISURA (€/mod.\*\* - €/kw):  
12709,09 - 40,67 - 288,85 - 11,82 -
- e) IMPORTO DOVUTO:  
7615083,38 - 44737 - 23108 - 76058,15 -

Totale Importi 7.758.986,54

Addizionale regionale:

(cfr. art. 1, della l.r. 8 aprile 1995, n. 19).


- 1) IMPORTO DOVUTO (Importo lett. e del canone annuo x10%):  
775.898,65

Totale Generale 8.534.885,19

\*\*l'unità di misura mod. (modulo) corrisponde ad una portata media di 100 l/sec., tranne che per l'uso industriale ove corrisponde a 3.000.000 di mc/anno.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Tributi ed Entrate Regionali  
Aurelio Bertozzi



Tributi ed Entrate Regionali  
Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>  
Tel. 02/67658101 - fax 02/67658104

vo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del penultimo comma del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

**Pagamenti e depositi**  
Art. 9

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze, in relazione alle portate derivabili, di cui al precedente articolo 1), di aver effettuato il pagamento dei seguenti arretrati:

A) Per il periodo dall'1 gennaio 1974 all'1 ottobre 1981	L. 13.600	
Canone annuo L. 13.600 in ragione di L. 8.000 il modulo e per moduli 1.70	L. 95.200	
Mesi 9 per L. 13.600	L. 10.200	
<b>Totale</b>	L. 105.400	L. 105.400

Per il periodo dal 2 ottobre 1981 al 2 ottobre 1981  
Canone annuo L. 212.500  
Anni 7 per L. 212.500  
Totale arretrati L. 1.592.900

B) Il versamento presso la Cassa di risparmio di Milano (a disposizione del provveditorato regionale alle oo.pp. di Milano della somma di L. 400.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, controllo degli impianti di riciclo ed altre analoghe incombenze dipendenti dal fatto della concessione, in base alla legge 15 novembre 1973, n. 765 e successive.

C) Il versamento presso la sezione tesoreria di Milano della somma di L. 10.000 come da quietanza pari al minimo stabilito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501.  
Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copia degli atti o disegni stampati ecc.

Art. 10  
**Richiamo a leggi o regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta, alla esatta osservanza delle disposizioni del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dell'inquinamento in base alla legge 10 maggio 1976 e successive disposizioni.

**Art. 11**  
**Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Capriate S. Gervasio - frazione Crespi di Adda, via Manzoni (BG).

L'ingegnere incaricato

**Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 - Domande in data 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987 e 10 aprile 1990 del consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana per subingresso nella titolarità della grande derivazione d'acqua ad uso irriguo ed industriale, già di pertinenza del mini-**

stero delle finanze - demanio - (Delibrazione del consiglio regionale del 14 gennaio 1993, n. V/710)

Presidenza del presidente Zaccaria.

Omissis

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Premesso che, con nota 20 maggio 1991, n. 2114 il ministero dei lavori pubblici - provveditorato regionale alla Lombardia - sezione territoriale di Milano - Como - Varese ha trasmesso le domande datate 28 ottobre 1982, n. 15 luglio 1987 e 10 aprile 1990 del consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana intese ad ottenere il riconoscimento della titolarità della grande derivazione d'acqua dal fiume Adda, a mezzo del canale demaniale Muzza, ad uso irriguo ed industriale, già di pertinenza del ministero delle finanze - demanio;

Vista la relazione del ministero dei lavori pubblici - provveditorato regionale alle oo.pp. per la Lombardia - sezione territoriale di Milano, Como e Varese e gli allegati all'istruttoria trasmessi, contestualmente alla nota sopraccitata;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 91 della d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sull'argomento deve essere sentita la regione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma V, punto 13), dello Statuto regionale e dell'art. 2, lettera c) della l.r. 6 giugno 1972, n. 10, spetta al consiglio regionale esprimere parere in merito;

Visto il parere espresso con nota n. 1541/90 in data 2 maggio 1990 dal consorzio parco naturale Adda Sud;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1992, n. 20182 nonché la relazione-proposta di parere dell'assessore regionale ai lavori pubblici ad essa allegata;

Sentita la relazione della V commissione consiliare «Territorio»

Delibera

di esprimere parere favorevole all'accoglimento delle domande datate 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987 e 10 aprile 1990 del consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana intese ad ottenere il riconoscimento della titolarità della grande derivazione d'acqua dal fiume Adda, a mezzo del canale demaniale Muzza, ad uso irriguo ed industriale, già di pertinenza del ministero delle finanze - demanio, di cui al relativo schema di disciplinare predisposto dalla competente sezione territoriale del provveditorato regionale alle oo.pp. e alla relazione-proposta di parere dell'assessore regionale ai lavori pubblici che, unitamente alla relazione finale di istruttoria dello stesso provveditorato, formano parte integrante del presente provvedimento.

I presidenti: Francesco Zaccaria  
I consiglieri segretari: Camillo Piazza, Antonio Savoia

Il segretario del consiglio: Aldo Colao

**Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale - T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775**

Fiume Adda - canale demaniale Muzza - istanze 28 ottobre 1982 e 15 luglio 1987 del consorzio degli utenti Congregazione Muzza, di miglioramento fondiario, come da decreto 27 aprile 1937, n. 2657 del ministero dell'Agricoltura e delle foreste ed ora consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, di subingresso nella titolarità della derivazione d'acqua - già di pertinenza del ministero delle finanze - demanio ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984

dei ll.p.p. - provveditorato regionale alle oo.pp. per la Lombardia - le seguenti istanze:

a) le domande 28 ottobre 1982 del consorzio di irrigazione degli utenti del canale Muzza già denominato «Congregazione di Muzza» ed ora (come si dirà in appresso punto 2.2) consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana;

b) le domande 23 ottobre 1980 e 11 novembre 1981 dell'azienda energetica municipale di Milano per sé e per conto dell'azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, intese ad ottenere ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775:

— la concessione con riferimento ai sopraccitati atti di concessione del ministero delle finanze, di aumentare la portata concessa di moduli 90 a moduli 180 per uso raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda;

— l'autorizzazione alla derivazione in via provvisoria della portata. Con provvedimento in data 29 giugno 1983 del provveditorato regionale alle oo.pp. della Lombardia è stata accordata la suddetta autorizzazione con l'obbligo di pagamento del relativo canone;

c) le domande 14 novembre 1980, n. 283667, 24 novembre 1980, n. 283923 e 18 maggio 1981, n. 28797 dell'Enel intese ad ottenere ai sensi del t.u. n. 1775/1933:

— la concessione di derivare dal fiume Adda, in comune di Cassano d'Adda, tramite il canale Muzza, nel tratto di Cassano d'Adda - Tavazzano, la portata continua di moduli 430 per il raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di Tavazzano con la rete situata integrale in località Tavazzano;

— l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle opere realizzate per la derivazione e la utilizzazione di detta portata secondo i seguenti tempi di graduale esecuzione delle opere: moduli 180 dal 1° gennaio 1981; moduli 305 dal 1° aprile 1981 e moduli 430 dal 1° dicembre 1981 in poi. Con provvedimento in data 28 aprile 1981 del citato provveditorato è stata accordata la suddetta autorizzazione con l'obbligo del pagamento del relativo canone.

1.4

Con rispettivi atti in data 15 luglio 1987 e 25 settembre 1987 l'Enel e l'azienda energetica municipalizzata di Milano per sé e per l'azienda servizi municipalizzati di Brescia, si sono aggregate al consorzio Muzza, in quanto utenti del canale Muzza e, come utenti-aggregati, sono stati iscritti nel ruolo degli utenti del canale.

A seguito ed in relazione ai citati atti di aggregazione l'Enel e le aziende municipalizzate di Milano e Brescia, con rispettive istanze in data 15 luglio 1987 e 17 febbraio 1988 hanno dichiarato di rinunciare alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio delle derivazioni ad uso industriale già accordate, con effetto dalla data della industriale al consorzio Muzza richiesta con la domanda 28 febbraio 1982 (di cui sopra al punto 1.3a) e di ritirare le loro domande di concessione, in quanto le acque per il raffreddamento dei condensatori delle loro centrali termoelettriche saranno erogate dal consorzio, come avviene per gli utenti irrigui consorziati.

2. - Domande del consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana

2.1

Con la domanda 28 ottobre 1982 diretta al ministero dei lavori pubblici, il suddetto consorzio:

Premesso

• che esso consorzio, a far tempo dall'1 marzo 1940, è concessionaria dell'uso e del godimento del canale demaniale Muzza e delle acque derivate dal fiume Adda, in località Cassano d'Adda, in forza di atti di concessione



2.30.0.46 X

# Provincia di Lodi

Settore  
Tutela territoriale ed ambientale  
Servizio  
Acqua, Aria ed Energia  
Ufficio Acqua  
N. prot. 21573, III.1, fasc. ASCIS  
Allegati n. 1

Spett.le  
Endesa Italia S.p.A.  
Via Emilia 12/A  
26838 Tavazzano Con Villavesco

Lodi, **6 GIU. 2005**

Spett.le  
ARPA Dipartimento di Lodi  
Via San Francesco, n.13  
26900 Lodi

Raccomandata A/R

Spett.le  
Comune di Tavazzano con Villavesco  
Piazza XXIV Novembre n. 1  
26838 Tavazzano con Villavesco

Spett.le  
Comune di Montanaso Lombardo  
Strada Provinciale 202 8/b  
26836 Montanaso Lombardo

Endesa Italia	A	Data	13/6/05
Comune di Tavazzano	P	Prot.	674
CC		CSM	2
PS		MEC	
ASMA		ER	
CDE		PL	
GIEM		MA	RT
CDE		DIR	
		DES	
		APP	
		APP	
		TEC	
		PERG	
Cr.lice Arch.			8/P

Citare il numero di protocollo e la classificazione nella risposta

**Oggetto: trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 310 del 31/05/2005**

Si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 31/05/2005, avente per oggetto:

"Endesa Italia S.p.A.

Preso d'atto dell'autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 18 commi 1 e 2c) della Legge n. 93 del 23/03/2001 relativa allo scarico, secondo quanto previsto dal D.lgs 152/99, nel Canale Muzza, nel Canale Belgiardino e nella Roggia Marcona di:

- a) acque meteoriche
- b) acque reflue domestiche
- c) acque del processo produttivo
- d) acque di raffreddamento

dello stabilimento sito nel Comune di Tavazzano con Villavesco - Montanaso Lombardo, Via Emilia 12/A ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni."

Distinti saluti,



Dirigente del Settore  
Dott. Claudio Samarati

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Rosa  
Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Lucia Fiumberti (tel. 0371/442336)

Servizio Acqua, Aria ed Energia  
Responsabile: Dott.ssa Paola Rosa  
E-mail: paola.rosa@provincia.lodi.it

Uffici: Acqua, Aria, Energia, Sviluppo  
sostenibile ed Agenda 21 locale

Via Achille Grandi, 6  
26900 LODI  
tel. 0371. 442.1  
fax 0371. 35173  
c.f. 92514470159



Provincia di Lodi

SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED  
AMBIENTALE

Servizio Acqua Aria ed Energia

Determinazione n° REGTA / 310 / 2005

Lodi 30-05-2005

(PRATA - 310 - 2005)

**Oggetto: Endesa Italia S.p.A.**

**Preso d'atto dell'autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 18 commi 1 e 2c) della Legge n. 93 del 23/03/2001 relativa allo scarico, secondo quanto previsto dal D.lgs 152/99, nel Canale Muzza, nel Canale Belgiardino e nella Roggia Marcona di:**

- a) acque meteoriche**
- b) acque reflue domestiche**
- c) acque del processo produttivo**
- d) acque di raffreddamento**

**dello stabilimento sito nel Comune di Tavazzano con Villavesco – Montanaso Lombardo, Via Emilia 12/A ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIALE E AMBIENTALE**

visto il D.Lgs. 152/99, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e le successive modifiche ed integrazioni;

visto, in particolare, l'art. 45, comma 6, del suddetto decreto, in base al quale, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione allo scarico è presentata alla Provincia, ovvero al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura;

richiamata la L.R. 62/85, recante la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature;

visto il Regolamento Locale d'Igiene;

vista la Legge Nazionale 93 del 23 marzo 2001 la quale prevede che, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

vista la autocertificazione presentata in data 5 marzo 2004, prot. prov. 9922 dal Dott. Signoriello Salvatore, nato a Cosenza il 5 giugno 1952 e residente a Lodi in Via Gera d'Adda n. 5, in qualità di Legale Rappresentante della società denominata Endesa Italia S.p.A. per la centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

vista la copia conforme del certificato di registrazione EMAS n. 000032, ottenuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01 valido fino al 12 giugno 2006;

vista la Dichiarazione Ambientale 2002 convalidata, con valore di denuncia di prosecuzione delle attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari;

ricordato altresì l'art. 45, comma 11, del D.Lgs. 152/99, in base al quale il trasferimento di attività, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento o la ristrutturazione devono essere comunicate alla Provincia, che può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari, mentre, nel caso in cui si originino scarichi con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi oggetto della presente Determinazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista;

dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

fatti salvi i diritti di terzi;

## DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa:

1. di prendere atto della documentazione allegata all'autocertificazione presentata alla Scrivente;
2. di imporre alla ditta Endesa Italia S.p.A.:
  - a. il rispetto dei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per lo scarico in corpo idrico superficiale;
  - b. la corretta manutenzione ed agibilità dei pozzetti di ispezione e prelievo;
  - c. la manutenzione preventiva programmata, dei presidi di depurazione installati;
  - d. la presentazione del nuovo Certificato di Registrazione Emas, da inoltrare alla Scrivente dopo la data di scadenza del precedente (12 giugno 2006);
3. di considerare che lo scarico della Società Endesa Italia S.p.a. risulta autorizzato per 4 anni dal rilascio della presente Determinazione Dirigenziale e che dovrà essere presentata nuova autocertificazione prima della scadenza della presente;
4. di notificare la presente Determinazione alla Endesa Italia S.p.a, nonché di trasmetterne copia all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Lodi e ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Claudio Samarati



Provincia di Lodi

SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED  
AMBIENTALE

Servizio Difesa del Suolo e Rifiuti

Determinazione n° REGTA / 210 / 2004

Lodi 23-03-2004

(PRATA - 210 - 2004)

**Oggetto:** ENDESA ITALIA S.p.A. con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A. Concessione di derivazione acque sotterranee tramite n. 1 pozzo da adibire ad uso potabile, in Comune di Montanaso Lombardo (LO).  
R.D. n. 1775/33 – art. 95 – Legge n. 36 del 05/01/1994 art. 18.

Enpresa Italia		Data 1/4/04	
Centrale di Tavazzano	P	Prot	378
CC	✓	GSM	
PS		MEC	
ASIA	✓	EP	
CSE		PL	
CHM		MA	
CDE		Staff Locali	
+ disciplina		GGG	
		AMM	
		APP	
Codice Archivio		81P	

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED AMBIENTALE**

**VISTI:**

l'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";

la D.G.R. 13 maggio 1992, n. 22502, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e modalità per la presentazione e l'esame delle richieste di autorizzazione alla ricerca e di concessione delle acque sotterranee;

la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee;

l'art. 3, commi 108 e 111, della L. R. n° 1 del 5 gennaio 2000, che stabilisce che:

- la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi degli uffici tecnici delle Province;
- alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate

**VISTO** il Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 25242 del 17/12/2002, con il quale è stata concessa alla Ditta ENDESA ITALIA S.r.l. la derivazione per moduli 0,016 (1,6 l/sec.) d'acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo ad uso potabile distinto in mappa al n. 68 del foglio n. 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO);

**VISTA** la domanda di variazione non sostanziale della concessione (ottenuta con Decreto n. 25242 del 17/12/2002 della Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità) presentata alla Provincia di Lodi in data 15/04/2003, protocollo n. 19652 della Società ENDESA ITALIA S.r.l., con sede a legale a Roma Via

Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A; intesa ad ottenere un aumento della portata di concessione passando da moduli 0,016 (1,6 l/sec.) a moduli 0,064 (6,4 l/sec.) mediante n. 1 pozzo ad uso potabile distinto in mappa al n. 68 del foglio n. 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO);

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data 21/01/2004, protocollo n. 1992 della Società ENDESA ITALIA S.r.l. con la quale si segnala che in data 22/12/2003 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di ENDESA ITALIA S.r.l. in ENDESA HOLDING ITALIA S.r.l. con contestuale mutamento della denominazione della società in ENDESA ITALIA S.p.A.;

**RITENUTO** compatibile ai sensi dell'art. 49 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 la richiesta di cui al punto precedente;

**VISTO** l'allegato schema di disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa pure parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

**RITENUTO** che non sia da acquisire la comunicazione o certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Provinciale;

### **DETERMINA**

Recepite le premesse che qui si intendono integralmente riportate e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di concedere alla Ditta ENDESA ITALIA S.p.A., con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A, di derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo ad uso potabile con portata pari a moduli 0,064 (6,4 l/sec.), ubicato nel Comune di Montanaso Lombardo (LO) al Foglio 8 mappale 68;
2. di accordare la predetta concessione per la durata e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare tipo, disciplinare che allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, ne fa parte integrante e sostanziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nel citato disciplinare tipo;

di trasmettere il presente atto a:

- Alla Società ENDESA ITALIA S.p.A.;
- Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio Tributi ed Entrate Regionali Anagrafe ed Accertamento Tributario;
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- A.R.P.A. della Regione Lombardia Dipartimento di Lodi;
- Comune di Montanaso Lombardo (LO).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dott. Claudio Samarati*



## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER USO POTABILE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso potabile richiesta dalla Società ENDESA ITALIA S.p.A., con istanza presentata in data 15/04/2003 protocollo n. 19652 (tendente ad ottenere una variante non sostanziale della concessione ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 1775/33), dal Sig. Signoriello Salvatore in qualità di capo centrale di ENDESA ITALIA S.p.A. Codice Fiscale Registro Imprese e Partita IVA 03251970962, con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A.

### ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità dell'acqua pubblica da derivare nel Comune di Montanaso Lombardo (LO) a mezzo di n. 1 pozzo, è fissata in misura non superiore a moduli 0.064 (6,4 l/sec.). L'acqua verrà utilizzata per uso potabile.

### ART. 2 – QUANTITA' D'ACQUA IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

La quantità d'acqua in base alla quale viene stabilito il canone è di moduli 0.064 (6,4 l/sec. ).

### ART. 3 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

I fabbisogni idrici ad uso potabile vengono soddisfatti mediante n. 1 pozzo distinto in mappa al n. 68 del foglio 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO), su terreno di proprietà della Società ENDESA ITALIA S.p.A.

### ART. 4 – REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata, fin dalla sua origine, il concessionario dovrà applicare alle opere di presa un'apparecchiatura di regolazione e di misura delle portate sollevate.

### ART. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare il pericolo di intrusione di acque salate o inquinate.

Inoltre qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, o distribuite mediante strutture consortili o comunali i concessionari saranno tenuti a dotarsene in alternativa alle acque oggetto delle presenti concessioni entro i limiti di tempo che verranno stabiliti dall'Amministrazione stessa.

La Provincia di Lodi – Settore Tutela Territoriale ed Ambientale avrà la facoltà di procedere a



Endesa Italia  
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza i concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione riterrà necessari, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti dalla stessa ed a permetterle il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art.42 del T.U. n. 1775/33.

#### **ART.6 – GARANZIE DA OSSERVARSI**

Saranno eseguite e mantenute, a carico dei concessionari, tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale delle risorse idriche sotterranee.

Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, che comportino qualsiasi variazione all'opera di presa, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dal Settore Tutela Territoriale ed Ambientale della Provincia di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto previsto dall'art.25 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Le camerette ed i locali avanzozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

Le concessioni sono nominali, non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lodi – Settore Tutela Territoriale ed Ambientale, a seguito di richiesta di subingresso all'Amministrazione Provinciale di Lodi nelle modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. n. 1775/33.

Ogni società utente della derivazione s'impegna a comunicare al Settore Tutela Territoriale ed Ambientale della Provincia di Lodi entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

#### **ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, (23/03/2004), data dalla quale decorre l'obbligo del pagamento dei canoni a sensi delle leggi 136/99 e 290/99 e dell'art.7 del Decreto Legislativo 258/00.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni del regime idraulico sotterraneo e per la disponibilità di acque superficiali alternative.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'amministrazione ha facoltà di obbligare i concessionari a chiudere i pozzi e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.



Endesa Italia  
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



### ART. 9 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, il canone annuo di € 292,61 previsto dalla legge 36/94, maggiorato dagli aggiornamenti ISTAT, anche se non possa o non voglia fare uso, del tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art.55 del T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11/12/1933, modificato dalla legge n° 1434 del 18/10/1942.

L'addizionale regionale, pari al 10% del canone annuale stabilito con L.R. n. 19/95 pari a € 29,26; una somma (ai sensi dell'art.7 del T.U. n° 1775/33) pari a 1/40 del canone annuo (contributo idrografico) ed in ogni caso non inferiore a € 30,99.

### ART. 10 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Il pagamento del canone di concessione comprensivo dell'addizionale regionale (€ 321,87) dovrà essere effettuato nel seguente modo:

**1. c/c postale n. 26441204 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli n. 12 – 20124 Milano.**

Nella causale di versamento dovrà essere riportato il numero di codice identificativo dell'utenza (ID **PRATICA LO0312552003**) – la dicitura: **canone utenza acqua pubblica anno 2004.**

Il concessionario dovrà attestare l'effettuazione del suddetto versamento, producendo la relativa quietanza allo scrivente Servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente disciplinare, pena la decadenza della concessione e la chiusura del pozzo.

### ART. 11 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (Decreto Legislativo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (Legge n° 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

### ART. 12 – DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune dove è ubicata l'opera di captazione e precisamente:

**ENDESA ITALIA S.p.A.** con insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A.



Endesa Italia  
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



**ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

La concessione in argomento entra in vigore, con effetto retroattivo, a far data dal 23/03/2004.

Lodi, 23/03/2004

**PER ACCETTAZIONE**


ENDESA ITALIA S.p.A.

Endesa Italia  
Centrale di Tavazzano



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Claudio Samarati





## Regione Lombardia

**DECRETO N°**

12391

**Del**

16/07/2004

Identificativo Atto n. 1716

Direzione generale Territorio e urbanistica

*Oggetto*

**CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI (DGR 25 GENNAIO 2002 N/7868 s.m.i.).DITTA RICHIEDENTE: ENDESA ITALIA SRL - ROMAINSTALLAZIONE POSTAZIONE IDROLOGICA PER L'ACQUISIZIONE DELLA MISURA DI LIVELLO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL FIUME ADDA IN COMUNE DI LODI (VIA X MAGGIO) ED INSTALLAZIONE TRASDUTTORE DI TEMPERATURA DELL'ACQUA IN LOCALITA' A MONTE DELLO SCARICO DEL CANALE BELGIARDINO NEL FIUME ADDA IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO.DURATA : 30 ANNI**

*L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine  
di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati,  
parte integrante.*



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ;

**VISTO** il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

**CONSIDERATO** che l'art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l'altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

**VISTA** la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

**VISTA** la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica " e s.m.i.;

**VISTA** l'istanza dell' ENDESA ITALIA srl con sede in Via Mangili, 9 00197ROMA (RM) (Cod. Fisc.: 03251970962) intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 – 2° Supplemento Straordinario al n° 7), individuata nei Comuni di Lodi ( mappale n° 5 - Fg. 40) e di Montanaso Lombardo (Fg.6 mappale n° 27) per la realizzazione delle seguenti opere: installazione postazione idrologica per l'acquisizione della misura di livello in prossimità del ponte sul fiume Adda in Comune di Lodi (Via X Maggio) ed installazione trasduttore di temperatura dell'acqua in località a monte dello scarico del Canale Belgiardino nel fiume Adda in Comune di Montanaso Lombardo

**PRESO ATTO** della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data 14-apr-04;

**RITENUTO** di autorizzare, ai soli fini idraulici, all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) la realizzazione di quanto sopra descritto;

**VISTO** l'allegato disciplinare rep. N° 69 , sottoscritto in data 15/06/2004, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

**RITENUTO** di concedere all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) l'area demaniale di cui trattasi per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;



## Regione Lombardia

~~TENUTO PRESENTE~~ che, ai sensi del punto 14/15/16 della D.G.R. VII/7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dalla Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata D.G.R. N° VII/7868/02

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale del 17 Dicembre 2003 n° 22493 "Rimodulazioni delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale con decorrenza 1° Gennaio 2004;

**VISTA** la D.G.R. n° VII/15655 del 18 dicembre 2003 "Disposizioni a carattere organizzativo (V provvedimento);


**VISTO** il Decreto del Dirigente dell'U.O. Difesa del Territorio della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica Ing. Iginio Geradini n° 7537 dell'8 maggio 2004 concernente la delega di firma al Dott. Ernesto Chiesa, Dirigente della Sede Territoriale di Lodi di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa del Territorio;

### DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi :

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l' ENDESA ITALIA srl (Cod. Fisc. 03251970962) con sede in Via Mangili, 9 00197ROMA (RM), la realizzazione di quanto descritto in premessa;
2. di concedere all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197ROMA (RM) l'area demaniale in fregio al corso d'acqua Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 - 2° Supplemento Straordinario al n°7), individuata nei Comuni di Lodi ( mappale n° 5 - Fg. 40) e di Montanaso Lombardo (Fg.6 mappale n° 27) per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare n° 69 di Repertorio parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga accertato sull'U.P.B. 3.1.7. 5965 "Riscossione canoni di polizia idraulica" dello stato di previsione delle entrate di bilancio regionale.

Il Dirigente  
U.O. Sede Territoriale di Lodi  
(Dott. Ernesto Chiesa)




69

## Regione Lombardia

**Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile**

SEDE TERRITORIALE DI LODI  
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO



(T.U. di Leggi 25.07.1904 n° 523, R.D. 19.11.1921 n° 1688, D.P.R. 24.07.1977 n° 616, D.LGS. 31.03.1998 n° 112, L.R. 1/200 e D.G.R. 25 .01.2002 n° VII/7868)

### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno 2004 addì 15 del mese di giugno, in Lodi, tra il Dott. Ernesto Chiesa, in qualità di Dirigente della Sede Territoriale di Lodi della Regione Lombardia (Cod. Fisc.: 80050050154), di seguito denominato Concedente e il Sig. Signoriello Ing. Salvatore quale Capo della Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo della Società ENDESA ITALIA S.p.a. con sede in Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) (Cod. Fisc.: 03251970962) di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del 343 del 25/03/2004 e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

#### Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 – 2° Supplemento Straordinario al n° 7) individuata ai mappale n° 5 del foglio n° 40 del Comune di Lodi e mappale n° 27 del Fg.6 del Comune di Montanaso Lombardo, (LO), per la realizzazione delle seguenti opere: installazione postazione idrologica per l'acquisizione della misura di livello fissata al parapetto e soletta del ponte sul fiume Adda in Comune di Lodi (Zona Via X Maggio) ed installazione trasduttore di temperatura dell'acqua in località a monte dello scarico del Canale Belgiardino nel fiume Adda in Comune di Montanaso Lombardo

#### Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Lombardia - U.P.B. 3.1.7. - Cap. 5965 per l'anno 2004 il canone annuo nella misura e con le modalità previste all'art. 5.

### **Art. 3 – Diritti di terzi**

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

### **Art. 4 – Durata**

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni 30 (trenta) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

### **Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia**

Il canone di concessione per l'anno 2004 per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della DGR 25 Gennaio 2002, n° VII/7868 e s.m.i. in **€ 139,65** (centotrentanove/65) calcolato da maggio a dicembre;

- Il canone per l'intero anno sarà invece di **€ 209,48** (duecentonove/48) e può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981 n° 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26)

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

### **Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca**

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

### **Art. 7 – Oneri vari**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

### **Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcune servitù.



Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

**Art. 9 – Controversie**

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Lodi.

**Art. 10- Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo Via Emilia 12/A - 26836 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)


Letto ed approvato

**IL CONCESSIONARIO**



**IL CONCEDENTE**

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi  
Dr. Ernesto Chiesa**




Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2,5,6 e 9

**IL CONCESSIONARIO**



**IL CONCEDENTE**

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi  
Dr. Ernesto Chiesa**



Il sottoscritto Dott. Ernesto Chiesa, Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n° 15

**DICHIARA**

Che il Sig. Signoriello Ing. Salvatore, personalmente conosciuto, ha firmato in mia presenza il soprasteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità Capo della Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo della Società ENDESA ITALIA S.p.a. con sede in Via Mangilli, 9 00197 ROMA (RM)

Lodi, 15/06/2004

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi  
(Dott. Ernesto Chiesa)**

